



TRIBUNALE DI MASSA

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI EX ART. 83 COMMA 6 D.L. N. 18/2020 (E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - CD. "SECONDA FASE" EMERGENZA COVID-19 - PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020.

Il Presidente del Tribunale

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

visto l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e come ulteriormente modificato con il D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

ritenuta la necessità di regolamentare, ai sensi del disposto dell'art. 83, commi 5 e 7 del D.L. 18/2020, l'attività giudiziaria per la c.d. "Seconda Fase" e cioè per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (termine quest'ultimo così modificato dall'art. 3 lettera i) del D.L. 30 aprile 2020 n. 28);

tenuto conto delle opinioni espresse nella riunione tenuta in forma di videoconferenza tra tutti i magistrati del settore civile in data 29.4.2020;

preso atto della proposta formulata dal presidente della sezione penale in relazione all'attività di quella sezione;

interpellata l'autorità sanitaria regionale per il tramite del presidente della Giunta (prot. 816 del 23.4.2020) e letta l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana del 3.5.2020 n. 50;

sentiti i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara nella videoconferenza del 4 maggio 2020;

d'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Genova e con il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;

considerato – in relazione all'attività del tribunale civile –

che per il predetto periodo possono essere adottate le misure organizzative elencate dal richiamato comma 7, lett. da a) ad h bis), tra cui, oltre alle già previste udienze da remoto e a trattazione scritta (lettere f e h), è prevista anche la possibilità:

1. della celebrazione a porte chiuse delle udienze civili pubbliche ovvero delle udienze in cui si discute la causa (lett. e);
2. del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio, con le eccezioni indicate al comma 3 lett. a);

che le norme richiamate prevedono la possibilità, in questa seconda fase, di estendere la trattazione anche ad altri giudizi oltre a quelli a trattazione urgente disciplinati dal comma 3, purché nel

rispetto delle modalità dettate dal comma 7 dell'art. 83 (privilegiando cioè la trattazione scritta e la trattazione da remoto previste dalle lettere f) e h) di detto comma 7);

che fino al 31 luglio 2020 continueranno di regola a non essere celebrate le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, in quanto dette udienze non possono essere trattate né in forma scritta né da remoto;

che è opportuno indicare un ordine di preferenza tra le modalità alternative di svolgimento delle udienze da celebrare nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020;

che debba essere preferita **l'udienza a trattazione scritta** e utilizzata solo in subordine **l'udienza da remoto**, e possa prevedersi, come ipotesi meramente residuale, la celebrazione dell'udienza secondo le modalità ordinarie (sempre a porte chiuse), da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni eccezionali da motivare adeguatamente;

che è opportuno, in osservanza del disposto dell'art. 175 c.p.c. riservare a ciascun giudice l'individuazione, per ogni udienza, delle cause da trattare, individuazione che dovrà essere proporzionata al supporto offerto dai servizi di cancelleria, considerato che il personale amministrativo non dispone dell'accesso da remoto al P.C.T. e che i servizi continueranno a funzionare con presidi ridotti fino al 31.7.2020, dovendo osservare una turnazione che assicuri le esigenze di distanziamento e la limitazione dei contatti, a tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti nella celebrazione dell'udienza, salva, ovviamente, la possibilità che le parti, singolarmente o congiuntamente, sottopongano al giudice istanza motivata di trattazione della causa laddove sussistano motivi che fanno ritenere che il rinvio della trattazione possa comportare un grave pregiudizio per gli interessi in gioco;

considerato, in relazione all'attività del tribunale penale:

che le misure non possono prevedere il rinvio d'ufficio dei procedimenti di cui alle lett. b) e c) del comma 3 dell'art. 83 cit. ma solo la trattazione di ulteriori procedimenti in aggiunta a quelli previsti dalla predetta norma;

che le predette misure devono contemperare, da un lato, l'esigenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, dall'altro, quella di evitare la sostanziale totale paralisi dell'attività giudiziaria, per cui, in tale ottica, appare doveroso proseguire tutti quei procedimenti in cui sussistano oggettive ragioni d'urgenza connesse alla tutela della libertà personale, a quella degli interessi più strettamente personali e sensibili della persona offesa, alla non dispersione dei mezzi di prova ed al tempestivo controllo della legittimità dei provvedimenti ablativi immediatamente efficaci o in cui debbano comunque essere presenti in udienza un ridotto numero di persone per un breve lasso temporale;

riservata, in ogni caso, la possibilità di modificare le presenti indicazioni, sia per l'incremento che per il decremento dell'attività giudiziaria, in relazione all'evolversi della situazione della pandemia in atto, secondo le indicazioni che perverranno dalle autorità centrali;

dispone quanto segue

ATTIVITA' DEL TRIBUNALE CIVILE

1 - Fino all'11 maggio 2020 continueranno a osservarsi le disposizioni in vigore:

saranno quindi trattate le sole controversie urgenti elencate nel comma 3 lettera a) dell'art. 83 D.L.

18/2020 e quelle la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza su esplicita e motivata istanza di parte;

conformemente a quanto previsto nelle linee guida dettate dal CSM con delibera 26.3.2020, le udienze che non potranno essere trattate saranno rinviate, di regola, "a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza) onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria"; dovendosi il suddetto termine del 30 giugno intendere - a seguito della modifica introdotta con l'art. 3 lettera i) del D.L. 28/2020 - differito al 31 luglio 2020;

2. - Nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020, le udienze ove sia prevista la presenza dei soli procuratori delle parti, delle parti stesse e degli ausiliari del giudice potranno essere svolte mediante collegamento "da remoto" con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f) del D.L. 18/2020 e successive modificazioni;

3. - Nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020, le udienze ove sia prevista la presenza dei soli procuratori delle parti, potranno essere svolte con trattazione scritta, vale a dire mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, secondo la previsione di cui all'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. 18/2020 e successive modificazioni. In funzione della rapida definizione dei giudizi, è auspicabile che i difensori - previa opportuna interlocuzione tra di loro - raggiungano una preventiva intesa sul contenuto delle rispettive difese, da trasfondere in modo esaustivo in una unica nota scritta per ciascuna parte, così da evitare la necessità di assegnazione di ulteriori e successivi termini per consentire le rispettive controdeduzioni e, quindi, per assicurare la parità del diritto di difesa ed il rispetto del contraddittorio, in rapporto alle varie facoltà esercitabili, in particolare, in sede di udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

4. - Ciascun giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza, selezionerà quelli da trattare e provvederà per tempo a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza e, in caso di trattazione scritta, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte.

La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.

I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza destinate a non essere trattate verranno tempestivamente avvisati del rinvio.

Gli avvocati, in ogni caso, potranno presentare richiesta congiunta di rinvio (purché giustificata da motivi ragionevoli) anche dei procedimenti espressamente individuati come indifferibili dall'art. 83 co. 3 lett. a) D.L. 18/2020. Istanze di tal genere non potranno trovare accoglimento nel caso in cui provengano da una sola delle parti costituite, in mancanza di espressa adesione delle altre; salvo che il giudice non ravvisi l'opportunità di differire l'udienza per ragioni diverse da quelle prospettate, di ordine processuale o comunque correlate allo stato dell'istruttoria o ad esigenze organizzative relative al ruolo di udienza e, per quanto possibile, sempre che il rinvio non comporti ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del procedimento.

5. - Le cause che il giudice non avrà deciso di rinviare, e che non possano essere trattate né in forma scritta, né da remoto, saranno trattate in apposite udienze celebrate nelle forme ordinarie, con modalità che tengano conto delle esigenze di tutela sottese alle finalità emergenziali in atto, ovvero:

a) a porte chiuse e in aula idonea ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone;

b) con fissazione di un rigido orario di inizio e fine udienza, prima del quale non sarà consentito alle parti né l'accesso all'aula, né l'ingresso nel Palazzo di Giustizia.

A tale scopo, sarà fornita al personale incaricato della vigilanza all'ingresso del Tribunale copia del ruolo di udienza di ciascun giudice con indicazione dei nomi delle parti e dell'orario di inizio e fine

di ciascuna udienza. Le parti potranno accedere solo a partire da 5 minuti prima dell'ora di inizio udienza. Il suddetto personale di vigilanza è tenuto alla rigorosa e puntuale applicazione di tale prescrizione.

6. - Le udienze a trattazione scritta e le udienze da remoto saranno celebrate con le modalità operative di cui al Protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento organizzativo.

ATTIVITA' DEL TRIBUNALE PENALE

per il periodo dal 12/5/20 al 31/7/20, vengono rinviati d'ufficio tutti i procedimenti penali, fatta eccezione per i seguenti:

settore Gip-Gup

1. udienze di convalida dell'arresto/fermo ed interrogatori di garanzia;
2. procedimenti con imputato sottoposto a misura cautelare od a misura di sicurezza applicata in via provvisoria;
3. riti speciali nei quali abbiano la facoltà di intervenire in udienza non più di tre difensori;
4. procedimenti in cui sia stata presentata (o preannunciata la presentazione di) remissione di querela (ed il reato sia procedibile solo a querela) o in cui sia stata presentata istanza di ammissione all'oblazione o in cui sia scaduto il termine di prescrizione di tutti i reati per cui si procede;
5. incidenti probatori nei quali abbiano la facoltà di intervenire in udienza non più di tre difensori;
6. procedimenti di cui alla lett. c) art. 83 D.L. 18/2020;
7. incidenti di esecuzione in cui l'interessato si trovi in stato di detenzione ed in cui l'eventuale accoglimento dell'istanza che ha originato il procedimento determinerebbe la riduzione della durata della detenzione;
8. procedimenti in cui le parti concordemente chiedano la trattazione purchè in udienza non compaiano più di tre difensori;

settore Dibattimento

1. procedimenti con imputato sottoposto a misura cautelare od a misura di sicurezza applicata in via provvisoria;
2. giudizi direttissimi;
3. riti speciali nei quali abbiano la facoltà di intervenire in udienza non più di tre difensori;
4. procedimenti in cui sia stata presentata remissione di querela (o preannunciata la presentazione di) ed il reato sia procedibile solo a querela o in cui sia stata presentata istanza di ammissione all'oblazione o in cui sia scaduto il termine di prescrizione di tutti i reati per cui si procede;
5. procedimenti fissati per la discussione nei quali abbiano la facoltà di intervenire in udienza non più di tre difensori;
6. procedimenti per stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali (c.d. fasce deboli) nei quali abbiano la facoltà di intervenire in udienza non più di tre difensori ed al solo fine di procedere all'esame testimoniale della persona offesa;
7. incidenti di esecuzione in cui l'interessato si trovi in stato di detenzione ed in cui l'eventuale accoglimento dell'istanza che ha originato il procedimento determinerebbe la riduzione della durata della detenzione;
8. procedimenti di riesame ex art. 324 c.p.p.;
9. procedimenti in cui le parti concordemente chiedano la trattazione purché in udienza non compaiano più di tre difensori.

Si precisa che:

sono considerati rientranti nell'ipotesi di cui al punto 3 (riti speciali) anche quelli in cui il difensore comunichi alla cancelleria, tramite PEC, almeno 3 giorni prima dell'udienza, l'intenzione dell'imputato di formulare istanza di ammissione ad un rito alternativo;

sono considerati rientranti nell'ipotesi di cui al punto 5 del Dibattimento (procedimenti fissati per discussione) anche quelli in cui la parte che ha chiesto l'ammissione dei testi rimanenti comunichi alla cancelleria, tramite PEC, almeno 3 giorni prima dell'udienza, l'intenzione di rinunciare all'esame dei testi;

sono considerati rientranti nell'ipotesi di cui al punto 4 anche quelli in cui il difensore comunichi alla cancelleria, tramite PEC, almeno 3 giorni prima dell'udienza, l'intenzione di presentare remissione di querela o istanza di oblazione;

la richiesta relativa alle ipotesi di cui al punto 6 settore Gip-Gup e di cui ai punti 8 settore Gip-Gup e 9 settore Dibattimento dovrà pervenire alla cancelleria, tramite comunicazione via PEC, almeno 3 giorni prima della data di udienza;

i procedimenti sopra elencati dovranno essere scaglionati dal magistrato assegnatario nell'arco della giornata stabilendo un orario da affiggere alla porta dell'aula, trattando non più di un procedimento ogni mezz'ora o comunque in modo da evitare o ridurre fortemente i tempi di attesa degli utenti all'interno del palazzo di giustizia, invitando altresì gli utenti ad attendere nel porticato esterno del palazzo;

il rinvio d'ufficio degli altri procedimenti verrà disposto con decreto emesso dal giudice fuori udienza tranne che per quei procedimenti che siano fissati per la stessa giornata dinanzi al medesimo giudice che deve trattare anche uno o più dei procedimenti sopra elencati (nel quale caso il giudice provvederà con decreto emesso in udienza);

i procedimenti verranno tenuti in videocollegamento nei casi previsti dal Protocollo stipulato con la Procura di Massa, l'Ordine degli avvocati di Massa-Carrara e la Camera Penale di Massa e nei casi in cui vi sia il consenso delle parti e vi siano mezzi tecnici disponibili che dovranno essere preventivamente verificati dal giudice; il consenso delle parti dovrà essere formulato mediante comunicazione da inviare alla cancelleria, tramite PEC, almeno 3 giorni prima dell'udienza;

i processi che saranno celebrati in aula saranno tenuti a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. per ragioni di sicurezza;

resta al giudice la facoltà di rinviare il procedimento anche nelle ipotesi sopra indicate, eventualmente con un rinvio di durata il più possibile contenuta ed anche all'interno del lasso temporale in esame, laddove, per il numero di procedimenti da trattare nella singola giornata di udienza o per altre ragioni, non sia possibile evitare assembramenti o garantire la distanza di sicurezza.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte d'appello ed al procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, a tutti i magistrati, ai magistrati onorari ed ai Giudici di Pace, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, a tutto il personale amministrativo;

dispone l'inserimento del presente provvedimento nel sito internet del tribunale.

Massa, 8 maggio 2020-

Il Presidente del Tribunale
Paolo Puzone
(documento firmato digitalmente)